

(SCHEMA)**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI LODI E _____ PER LA
GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI
RILEVANZA ECONOMICA DENOMINATO _____ SITO IN
_____ LODI**

L'anno, addì _____ del mese di _____ in Lodi, nella Residenza Municipale, tra i signori:
_____ nato a _____ il _____ il quale interviene nel presente
atto in qualità di _____ del Comune di Lodi, con sede in Piazza Broletto, 1 – codice
fiscale _____ – P. IVA _____; di seguito denominato anche, per
brevità, “concedente”;

_____ nata/o a _____ il _____ e residente in
_____ (C.F. _____) la/il quale interviene nel presente atto
in qualità di legale rappresentante di _____ con sede in
_____; di seguito denominato anche, per brevità, “Concessionario”;

PREMESSO:

- che il concedente è proprietario dell'area sita in Lodi, identificata al Catasto terreni del Comune di Lodi al foglio n. __, particella n. _____;
- che sulla già menzionata area insiste un impianto sportivo attualmente costituito dai seguenti beni:
_____;
- richiamata la deliberazione giuntale n. 87 del 12/05/2026 con cui si disponeva la concessione in gestione e uso degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica;
- richiamata la determina dirigenziale n. ____ del ____ con cui si approvava lo schema di convenzione per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali e l'Avviso Pubblico e suoi allegati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Oggetto della convenzione è la concessione strumentale di _____ e dei relativi accessori, sito in via _____, n. _____, nonché di tutte le attrezzature sportive in dotazione allo stesso. L'impianto, concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, si compone di: _____ come da piantina allegata;

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione avrà decorrenza dal _____ al _____.

La durata potrà essere rinnovata per un tempo massimo di _____ (eventuale, per tutti gli impianti tranne lo Stadio Comunale Dossena).

Il Concessionario, al termine della durata della Convenzione, ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per l'individuazione di un nuovo affidatario, al fine di garantire la continuità della gestione dell'impianto, si impegna ad accettare la proroga tecnica della presente Convenzione, alle stesse condizioni contrattuali, a seguito di richiesta espressa del Comune e, comunque, per un periodo massimo di 1 (una) ulteriore stagione sportiva.

ART. 3 – FINALITÀ

Con l'affidamento si intende:

- favorire la diffusione e la pratica sportiva, ludico-motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità della vita;
- assicurare il funzionamento dell'impianto quale servizio pubblico, consentendo la fruizione dello stesso da parte di tutta la collettività;
- dare piena attuazione all'art. 8 del D.lgs. n. 267/2000, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive;
- perseguire la valorizzazione dell'impianto sportivo come luogo di diffusione della pratica sportiva, oltre che della più generale aggregazione sociale, mantenendolo funzionale ed in buone condizioni d'uso;
- mantenere l'impianto funzionale e in buone condizioni.

L'uso dell'impianto non potrà essere effettuato per altre finalità, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune con idoneo provvedimento scritto, diverse dallo svolgimento di attività sportive.

ART. 4 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'affidamento viene effettuato al fine di consentire al Concessionario l'esercizio della propria attività sportiva.

A tale scopo, la gestione dell'impianto dovrà essere svolta dal Concessionario con propri mezzi tecnici, personale, attrezzature e mediante la propria organizzazione.

Il Concessionario dovrà dotarsi, a proprie spese, di tutti i necessari permessi, autorizzazioni e licenze prescritti dalle normative vigenti per lo svolgimento delle attività e per il regolare funzionamento dell'impianto ed altre che si rendessero necessarie.

Il Concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni della presente convenzione e del vigente regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi.

In particolare, l'impianto deve funzionare per tutto l'anno. La gestione non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo senza il preventivo benestare del Comune di Lodi, salvo cause di forza maggiore. In tal caso, le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Il calendario, gli orari di apertura dell'impianto, le eventuali tariffe applicate e relative variazioni devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio comunale preposto e resi noti agli utenti e ai cittadini.

Il Concessionario dovrà usare l'impianto nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare delle materie indicate.

È a carico del Concessionario l'intestazione del CPI Certificato Prevenzione Incendi, se presente.

ART. 5 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO / SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio prevede:

- l'apertura e chiusura in base alla programmazione dell'attività;
- la custodia e la sorveglianza e il corretto utilizzo dell'impianto oggetto della presente convenzione, nonché delle relative attrezzature;
- il controllo e l'osservanza da parte degli utenti e del pubblico delle norme di buon comportamento, nonché corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature esistenti;
- Ogni altro onere indicato nella documentazione di selezione.

ART. 6 – IMPEGNI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ, ONERI A CARICO DEL COMUNE DI LODI

Al Comune di Lodi spetta:

A) la manutenzione straordinaria degli impianti, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del Concessionario, e di adeguamento normativo funzionale, da effettuarsi nel rispetto di effettive esigenze e delle disponibilità di bilancio, in accordo con il Concessionario.

Ad eccezione di comprovate urgenze, il Comune di Lodi si riserva di stabilire tempi e modi di realizzazione degli interventi, nel rispetto delle attività sportive programmate. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per l'eventuale interruzione delle attività.

Resta fermo l'obbligo del Concessionario di segnalare al Comune di Lodi ogni fatto o deterioramento che possa rientrare nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare utilizzo dell'impianto.

B) la verifica sulla tenuta degli impianti, come meglio precisato al successivo art. 13;

ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria dell'impianto, compresi i locali e le attrezzature, atta a far sì che l'impianto nel suo complesso sia sempre funzionale allo scopo di destinazione e venga riconsegnato al Comune di Lodi al termine della Convenzione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, tenuto conto del naturale deperimento dovuto al tempo ed all'uso, è a carico del Concessionario.

In particolare, la manutenzione ordinaria comporterà a carico del Concessionario l'effettuazione degli interventi previsti dalla presente convenzione.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguite nel rispetto delle regole tecniche e delle norme vigenti in materia di sicurezza, a cura e spese del Concessionario e dovranno essere riportate nella relazione annuale delle attività, riservandosi il Comune di Lodi il potere di controllo per la migliore conservazione dell'impianto.

In caso di inadempienza, gli interventi saranno effettuati direttamente dal Comune di Lodi con addebito delle relative spese al Concessionario.

Il Comune di Lodi può prescrivere l'effettuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto.

ART. 8 – ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA

Il Concessionario ha l'obbligo:

- di rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro nonché di sicurezza antincendio. Viene pertanto posto a carico del Concessionario l'obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune di Lodi.
Prima dell'inizio dell'attività, il Concessionario e il Comune di Lodi promuoveranno l'attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al D.lgs. 81/2008, mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l'impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente;
- rispettare le norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm., ove ricadenti;
- effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;
- segnalare senza ritardo all'Ufficio Tecnico del Comune di Lodi – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell'accesso al pubblico.

ART. 9 – UTENZE

Tutte le spese per energia elettrica, riscaldamento, idrico-fognarie, Tassa Rifiuti (TARI) sono a carico del Concessionario.

ART. 10 – ACCESSO ALL'IMPIANTO

Utilizzo degli impianti da parte di terzi

Il Concessionario ha il diritto di utilizzare l'impianto sportivo per lo svolgimento delle sue attività sportive in via prevalente; il Concessionario si impegna, tuttavia, a garantire a chiunque, senza discriminazione di sesso, razza, religione e fede politica, l'accesso agli impianti.

Nel caso in cui l'Associazione con le proprie attività non esaurisca totalmente l'orario complessivo dell'uso dell'impianto, può esser consentito l'uso ad altre associazioni/società sportive.

Il Concessionario gestirà le richieste di uso degli impianti da parte di terzi tenendo conto delle proprie esigenze e delle condizioni degli impianti.

Il Comune di Lodi non sarà comunque responsabile per danni o incidenti dovuti a imprudenza, imperizia o qualsiasi altro comportamento colposo, compresa l'inosservanza delle prescrizioni imposte dal Comune di Lodi per l'uso e l'accesso da parte di gruppi, associazioni o altre società autorizzate all'accesso e all'uso dell'impianto.

Utilizzo degli impianti da parte del Comune di Lodi.

Il Comune di Lodi si riserva l'uso degli impianti per necessità istituzionali ed in particolare per dare corso a manifestazioni sportive programmate dal Comune stesso; tali attività non possono interrompere l'attività agonistica nazionale. A tal fine, l'Ufficio comunale preposto alle attività sportive darà comunicazione con congruo anticipo rispetto al periodo di utilizzo. Per detto periodo non compete alcun indennizzo al Concessionario.

ART. 11 – PUBBLICITÀ

Nell'ambito dell'impianto sportivo, al Concessionario è consentito esercitare la pubblicità, da effettuarsi nel rispetto delle vigenti normative, previa richiesta, a carico del predetto, di ogni autorizzazione e/o licenza se necessaria e nel rispetto delle norme previste dal REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 26 marzo 2025.

ART. 12 – SUBCONCESSIONI

È fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, la gestione dell'impianto oggetto della presente concessione. In caso di inottemperanza, la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 13 – CONTROLLI SOSPENSIONE E PENALI

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la conformità dell'attività svolta dal concessionario alle clausole del presente Capitolato, l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite e il rispetto delle normative vigenti.

A tal fine, l'Amministrazione, tramite propri incaricati, ha il diritto, senza obbligo di preavviso e senza comportare interruzioni delle attività, di:

- a) accedere e ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi di manutenzione e rinnovamento, nonché accertare eventuali danni ai beni mobili e immobili consegnati al concessionario;
- b) controllare la conduzione dell'impianto sotto il profilo tecnico, operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza agli standard di categoria, alle disposizioni legislative, regolamentari e alle clausole del presente Capitolato;
- c) esaminare i documenti contabili relativi alla gestione dell'impianto;
- d) effettuare verifiche e indagini sul grado di soddisfazione degli utenti, anche tramite questionari o interviste;

e) eseguire ogni altro controllo necessario per accertare la regolarità e il buon andamento della gestione.

Eventuali anomalie, disfunzioni o inadempimenti riscontrati saranno notificati per iscritto al concessionario tramite PEC con l'indicazione di un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per porre adeguato rimedio.

In caso di mancato o parziale adempimento entro il termine assegnato, l'Amministrazione comunale notificherà al concessionario un ulteriore termine perentorio, non superiore a 15 (quindici) giorni, per sanare l'inadempimento.

Qualora il concessionario non sani l'inadempimento entro il termine perentorio sopra indicato, l'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di:

- a) risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), con effetto immediato, e riservandosi il diritto al risarcimento di eventuali danni;
- b) sostituirsi al concessionario nell'esecuzione delle sue incombenze, addebitando al concessionario le spese sostenute, che dovranno essere rimborsate entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione tramite PEC.

Restano ferme le responsabilità amministrative, civili e penali del concessionario per inadempimenti accertati da organismi pubblici di controllo, in violazione di norme di legge, regolamenti o clausole contrattuali, nonché ogni ulteriore danno arrecato all'Amministrazione comunale.

Per ragioni di incolumità pubblica, tutela delle aree di gioco, delle attrezzature o dell'intero impianto sportivo, l'Amministrazione comunale può disporre, in qualsiasi momento, la sospensione temporanea, parziale o totale delle attività, comunicando il provvedimento al concessionario tramite PEC.

Il concessionario è tenuto a dare immediata esecuzione al provvedimento, sospendendo tutte le attività di allenamento e coordinandosi con le competenti Federazioni sportive per la sospensione di gare e campionati previsti nei calendari ufficiali.

La sospensione non comporta diritto a indennizzi o rimborsi da parte del concessionario, salvo che sia diversamente disposto da norme inderogabili di legge o da accordi specifici.

L'Amministrazione ha la facoltà di applicare penali in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione strumentale, secondo quanto disposto dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023.

Le penali applicabili vanno da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00 in proporzione alla gravità del singolo inadempimento.

ART. 14 – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ

Con effetto dalla data di consegna dell'impianto, il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune di Lodi da ogni tipo di responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, derivanti dall'attività oggetto della Concessione.

Il Concessionario dovrà stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi legati all'utilizzo dei beni e delle attività in essi svolta di:

- responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00;
- [se ricorre il caso] Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e di € 1.000.000,00 per persona;
- espressa clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Lodi;
- estensioni di garanzia per cd. "Danno Biologico", danni non rientranti nella disciplina INAIL.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze, non esonerano l'affidatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Il Comune di Lodi sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'aggiudicatario.

Prima dell'avvio della gestione è fatto obbligo all'affidatario di produrre all'Ufficio preposto del

Comune di Lodi idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza della presente concessione

È fatto obbligo al Concessionario di produrre ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate idonea documentazione attestante la piena validità delle coperture assicurative sino alla data di scadenza del rapporto contrattuale instaurato.

ART. 15 – MODIFICHE ALL’IMPIANTO

È vietato apportare innovazioni e modifiche all’impianto, senza specifica autorizzazione formale del Comune di Lodi.

È fatto, inoltre, divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune di Lodi, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura che comporti un aggravio dei costi delle utenze a carico del Comune di Lodi e [se ricorre il caso] del carico antincendio. In caso contrario, quest’ultimo potrà richiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario.

Il Comune di Lodi si riserva, tuttavia, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla decadenza dalla convenzione.

Alla riconsegna dell’impianto, il Concessionario nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all’impianto stesso, che entreranno a far parte del patrimonio comunale.

ART. 16 – LAVORI NECESSARI, INAGIBILITÀ DELL’IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

In qualunque momento, il Comune di Lodi, con preavviso minimo di giorni 30 (trenta) consecutivi da notificarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà apportare all’impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Per improrogabili lavori di manutenzione, impreviste esigenze o cause di forza maggiore, a suo insindacabile giudizio il Comune di Lodi potrà procedere, in deroga al termine e alle modalità di cui sopra, con semplice comunicazione scritta, eventualmente anticipata, per motivi di particolare urgenza, da comunicazione verbale.

Qualora per l’esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune di Lodi, l’impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nulla sarà dovuto al Concessionario.

ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione della concessione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lodi e dal D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del medesimo decreto, nella misura compatibile con il ruolo e l’attività svolta. Il concessionario dichiara di aver preso visione della suddetta documentazione in quanto allegata alla documentazione di selezione.

Il concessionario è tenuto a trasmettere copia del suddetto Codice di comportamento a tutti i propri collaboratori, garantendo che ne prendano visione e ne rispettino i contenuti.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, come modificato, può costituire causa di risoluzione della presente concessione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

In caso di presunta violazione, il Comune contesterà per iscritto al concessionario il fatto addebitato, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non siano presentate o risultino non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

ART. 18 – RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

Entro il termine della scadenza naturale o anticipata della concessione, il Concessionario dovrà riconsegnare l'impianto sportivo libero da persone e vuoto da cose di proprietà del Concessionario medesimo e senza vincoli contrattuali di alcun genere a carico del Comune.

La riconsegna consiste nella ricognizione e verifica, in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.

Salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso, ogni danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo di risarcimento.

Le eventuali addizioni o migliorie effettuati sugli impianti resteranno di proprietà del Comune di Lodi, senza che l'Associazione possa avanzare richiesta alcuna di indennizzo, rimborso o altro a qualunque titolo, se non espressamente previsto.

ART. 19 – RISOLUZIONE, REVOCA, RECESSO

Risoluzione

Il Comune di Lodi ha facoltà di dichiarare la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., con immediata decadenza del Concessionario e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- a) chiusura ripetuta dell'impianto per cause non imputabili a forza maggiore;
- b) sopravvenuta incapacità o divieto del concessionario di contrarre con la Pubblica Amministrazione, incluse le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- c) cessione totale o parziale della concessione, dei crediti derivanti dalla stessa o sub-concessione senza previa autorizzazione scritta del Comune;
- d) effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza preventiva autorizzazione del Comune;
- e) grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza degli impianti, con particolare riferimento a servizi igienici, spogliatoi e docce;
- f) gestione e programmazione carente dell'impianto, segnalata dall'utenza e formalmente accertata dagli organi competenti del Comune;
- g) mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione dei dati personali (privacy), codice di comportamento e tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dalla normativa vigente;
- h) mancato rispetto delle disposizioni in materia di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), assistenza, previdenza e contribuzione per il personale dipendente;
- i) mancato rinnovo delle polizze assicurative obbligatorie previste dal presente Capitolato;
- j) gravi inadempimenti relativi alla manutenzione ordinaria degli impianti;
- k) mancata individuazione del Referente Tecnico responsabile della gestione;
- l) mancata adozione della Carta dei Servizi, come previsto dal Capitolato;
- m) mancato rispetto delle garanzie relative all'accesso indiscriminato all'impianto da parte dell'utenza.

La facoltà di risoluzione *ipso jure* è esercitata dal Comune di Lodi con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune di Lodi al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Revoca

Il Comune di Lodi può revocare la concessione in uso dell'impianto nei seguenti casi:

- rilevanti motivi di pubblico interesse;
- gravi motivi di ordine pubblico;
- mutamento della situazione di fatto nei confronti del Concessionario, al verificarsi di episodi e/o

comportamenti incompatibili con la finalità della presente concessione. La revoca dovrà essere preceduta da preavviso scritto di sei mesi al Concessionario.

Recesso

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente concessione con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni, comunicato tramite PEC. In caso di recesso, il concessionario dovrà rilasciare l'impianto entro il suddetto termine. È facoltà del Comune, su richiesta motivata del concessionario, aumentare il suddetto termine fino ad altri 90 giorni.

Il Comune di Lodi ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

In ogni caso resta salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalle inadempienze del Concessionario.

In caso di risoluzione per inadempimento, revoca o recesso, il concessionario è tenuto a restituire l'impianto nelle condizioni previste dal Capitolato, salvo il normale deperimento d'uso, e a fornire al Comune tutta la documentazione relativa alla gestione dell'impianto. Il Comune si riserva il diritto di intraprendere le azioni necessarie per tutelare i propri interessi, inclusa la richiesta di risarcimento danni.

ART. 20 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutti i dati personali comunicati al Comune di Lodi, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via Della Conciliazione, 10	00193	Roma	Avv. Annamaria Taini

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.lodi.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lodi.

Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del servizio il Comune di Lodi e il concessionario agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

ART. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione, validità, inefficacia, risoluzione o cessazione della presente convenzione, o comunque ad essa connessa, sarà di competenza esclusiva del Foro di Lodi. Le Parti riconoscono e accettano che il Tribunale di Lodi avrà giurisdizione esclusiva per tutte le dispute relative al presente contratto, salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge.

È espressamente esclusa la possibilità di deferire le controversie derivanti dalla presente convenzione ad arbitri, sia in forma di arbitrato rituale che irrituale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Le Parti convengono che la risoluzione delle controversie avverrà esclusivamente attraverso il giudizio ordinario dinanzi al Foro di Lodi.

Prima di adire l'autorità giudiziaria, le Parti si impegnano a tentare una risoluzione bonaria della controversia mediante una negoziazione diretta. A tal fine, la Parte che intenda sollevare una controversia notificherà per iscritto all'altra Parte i motivi della disputa, concedendo un termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della notifica per raggiungere un accordo amichevole. Qualora la

conciliazione non abbia esito positivo, ciascuna Parte sarà libera di adire il Foro di Lodi.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e di eventuale registrazione del presente atto sono a totale carico del Concessionario.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo in virtù del disposto dell'art. 82, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al vigente Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto ____.

Il Comune di Lodi e il Concessionario hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE – IL DIRIGENTE

PER IL CONCESSIONARIO

Sig. _____

(in qualità di Presidente/Legale Rappresentante)

Allegato:

1_ Planimetrie